

26 maggio 2017

INFORMAZIONI FISCALI N. 11/2017

Segnalazione scadenze giugno 2017

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* o *decorrenza* nel mese di **giugno** nonché il **1° luglio**:

- 16.6.2017 – 1° rata imposta municipale sugli immobili (IMU) 2017**
- 1° rata tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) 2017**
- Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2016**
- 29.6.2017 – Approvazione bilancio entro 180 giorni**
- 30.6.2017 – Diritto annuale Registro Imprese 2017**
- Saldo 2016 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche***
- 1° acconto 2017 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche***
- Saldo 2016 IRAP e maggiorazione IVA *società di persone***
- 1° acconto 2017 IRAP *società di persone***
- Saldo 2016 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive *società di capitali***
- 1° acconto 2017 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive *società di capitali***
- Saldo IVA dichiarazione annuale 2016**
- Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**
- Affrancamento rivalutazione terreni e partecipazioni**
- Dichiarazione IUC (IMU, TASI e TARI)**
- Prima comunicazione semestrale organi delegati società per azioni**
- 1°.7.2017 – Avvisi e atti dell'Agenzia delle Entrate via PEC**

In particolare, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2017 i **versamenti delle imposte sui redditi** a titolo di *saldo* e di *primo acconto* devono essere eseguiti **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall'art. 7-*quater*, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. Se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, il versamento è dovuto **entro il 30 giugno 2017** a meno che il bilancio d'esercizio non sia stato

approvato successivamente al 31 maggio, ricorrendo le condizioni previste dallo statuto sociale. In tale ultimo caso, il versamento è dovuto **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione.

In base all'art. 17, D.P.R. 435/2001, i predetti versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, con la *maggiorazione dello 0,40 per cento* a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, si rammenta che il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento in acconto dell'**imposta municipale propria (IMU)** e della prima rata del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**. Entro il 30 giugno deve essere presentata la dichiarazione per le variazioni intervenute nell'anno precedente, salvi i casi di esenzione.

Infine, si segnala che *a decorrere* dal 1° luglio 2017 i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC potranno **comunicare facoltativamente il proprio indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate** che lo utilizzerà **per le notificazioni** degli atti fiscali.


La notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali ed altri atti fiscali è già operativa nei confronti di imprese e professionisti iscritti in albi o elenchi. Per consentire l'esercizio del diritto di difesa nei confronti di eventuali cartelle esattoriali o altri atti impositivi non corretti, ed evitare l'addebito di sanzioni e interessi per ritardato pagamento, è **necessario consultare periodicamente la propria casella PEC**. A tale scopo si consiglia vivamente di configurare il proprio programma di posta elettronica in modo tale che esso scarichi automaticamente i messaggi PEC e li segnali all'utente.

Inoltre, raccomandiamo di **svuotare regolarmente la propria casella PEC** in modo che essa non si saturi, e di **verificarne periodicamente il corretto funzionamento**.

Si consiglia di verificare, in prossimità delle scadenze di cui sopra, se le stesse siano oggetto di eventuale proroga per effetto di provvedimenti ad oggi non ancora emanati.

Per ciascun adempimento descritto in allegato sono evidenziati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico, e che sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

17Info11

16.6.2017 1° rata imposta municipale sugli immobili (IMU) 2017

Il 16 giugno 2017 *scade* il termine per il versamento dell'acconto IMU per le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **abitazioni diverse** dall'abitazione principale: immobili tenuti a disposizione (seconde case), case concesse in locazione e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
- **fabbricati non abitativi** (ad es. gli immobili delle imprese) *classificati nel gruppo catastale D*
- **pertinenze** diverse da quelle dell'abitazione principale
- **aree edificabili.**

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'IMU:

- **abitazione principale** e **immobili assimilati** in base alle rispettive delibere comunali e **relative pertinenze**, *esclusi* i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad **abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi assegnati a IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
- **fabbricati rurali** strumentali;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'IMU si applica sul valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è pari alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, **rivalutata del 5%** e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Categoria catastale	Moltiplicatore
Gruppo A escluso A/10	160
A/10	80
Gruppo B	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo D escluso D/5	65
D/5	80

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è pari al costo moltiplicato per gli appositi coefficienti di rivalutazione.

Per i terreni agricoli il valore è pari a:

- reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta
- rivalutato del 25%
- moltiplicato per 135

Ai sensi dell'art. 1, della L. 208/2015, *Legge di stabilità 2016*, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- ricadenti nelle aree montane e di collina di cui alla C.M. n. 9/1993
- destinati all'agricoltura, silvicoltura e allevamento di animali
- ubicati nella isole minori

Il valore determinato con le regole sopra indicate deve essere ragguagliato alla quota e al periodo di possesso calcolato a mesi, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare l'aliquota nei limiti previsti dalla legge.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Con decorrenza dal 2013, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228 l'IMU deve essere versata interamente al Comune di ubicazione dell'immobile. E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Il **versamento** dell'acconto IMU, nella misura del cinquanta per cento, può essere effettuato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2017	IMU acconto

(*) codici tributo:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze

3914 - terreni

3916 - aree fabbricabili

3918 - altri fabbricati - COMUNE

3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

- nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

I codici catastali relativi ai Comuni, da indicare nel Mod. F24, le aliquote deliberate ed altre informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet:

www.finanze.gov.it

In alternativa, ove consentito dal Comune interessato, il pagamento può essere effettuato mediante bollettino postale. Si consiglia di verificare modalità di versamento, scadenze ed aliquote presso l'ufficio tributi del Comune interessato.

Il calcolo dell'acconto IMU e TASI può essere effettuato online utilizzando l'apposito software disponibile al seguente indirizzo internet:

www.riscotel.it

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. L'importo minimo non può essere inferiore a 12 Euro.▲

16.6.2017 | 1° rata tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) 2017

Il 16 giugno 2017 *scade* il termine per il versamento della prima rata o in unica soluzione del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, **esclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze (fatta eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) e dei terreni agricoli**, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Il tributo è dovuto **in parte dal proprietario** o titolare di diritti reali sull'immobile e **in parte dall'utilizzatore** dell'immobile, in proporzione variabile fra il 10 e il 30 per cento e determinata con delibera comunale. I proprietari o titolari sono coobbligati in solido tra loro, ma non sono responsabili in solido con gli **utilizzatori**, che sono titolari di un'**autonoma obbligazione tributaria**.

A decorrere dall'anno 2016, nel caso in cui l'immobile sia destinato ad **abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) dell'inquilino/detentore** e del suo nucleo familiare:

- il detentore non è più soggetto a TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; il proprietario versa la TASI nella misura del 90 per cento del complessivo dovuto;
- il detentore versa la TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura del 10 per cento del complessivo dovuto. Il proprietario versa la TASI nella restante misura del 90 per cento

In caso di **locazione finanziaria**, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto fino alla eventuale data di riconsegna del bene.

Nel caso di locali in **multiproprietà** e di **centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI.

La **TASI** si applica sulla stessa base imponibile dell'**IMU**, con le seguenti aliquote:

Fabbricato	Aliquota	Eventuale maggiorazione	Aliquota complessiva
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	N/A	1 per mille
Altri immobili - aliquota standard	1 per mille	0,8 per mille	1,8 per mille
Altri immobili - aliquota massima	2,5 per mille	0,8 per mille	3,3 per mille

Il Comune con proprio regolamento può determinare un'aliquota diversa, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'acconto TASI, nella misura del cinquanta per cento, può essere versato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

INFORMAZIONI FISCALI 26.5.2017

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2017	TASI

(*) codici tributo:

3958 - abitazione principale e relative pertinenze

3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 - aree fabbricabili

3961 - altri fabbricati

In alternativa, ove consentito dal Comune interessato, il pagamento può essere effettuato mediante bollettino postale. Si consiglia di verificare modalità di versamento, scadenze ed aliquote presso l'ufficio tributi del Comune interessato.

Il calcolo dell'acconto IMU e TASI può essere effettuato online utilizzando l'apposito software disponibile al seguente indirizzo internet:

www.riscotel.it

Salvo diversa previsione contenuta nel regolamento applicato dal Comune, il singolo versamento non è dovuto per importi a debito inferiori a 12 euro. In tale circostanza, il versamento può essere effettuato integralmente a saldo. ▲

16.6.2017	Ravvedimento diritto annuale Registro Imprese 2016
------------------	---

Scade il termine per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale Registro Imprese per l'anno 2016.

Ai sensi dell'art. 13, c. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché agli *interessi moratori* calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 19.12.2016*).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *b*), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%) se la regolarizzazione avviene entro:

- il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero
- quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Non essendo previsto un obbligo di dichiarazione, il termine per il ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento relativo al 2016 scade entro un anno dall'originario termine di versamento del 16 giugno 2016 (vedi *Informazioni fiscali 31.5.2016*).

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-ter dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 modificato dall'art. 1, L. 23/12/2014, n. 190 il ravvedimento *per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate* non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

29.6.2017	Approvazione bilancio entro 180 giorni
------------------	---

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c. *scade* il maggior termine di 180 giorni, *se previsto dallo statuto sociale*, per l'approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura ed oggetto della società, ovvero nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questi casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 c.c.

Trattandosi di termine mobile, il 29 giugno 2017 *scade* il termine per l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 delle società che si trovano nelle condizioni sopra indicate.▲

30.6.2017	Diritto annuale Registro Imprese 2017
------------------	--

Scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto dai soggetti **iscritti** nel Registro delle Imprese **al 1° gennaio 2017**, quali:

- società di persone
- società di capitali con periodo d'imposta *coincidente con l'anno solare*
- società di capitali con periodo d'imposta *non coincidente con l'anno solare* che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2017, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale anche:

- le società *in liquidazione*
- le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, *non risultano cancellate* dal Registro Imprese entro il 31 dicembre 2016.

Non sono tenute al pagamento del diritto annuale:

- le imprese *iscritte per la prima volta dal 1° gennaio 2017*, che sono tenute al versamento del diritto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione.
- le imprese dichiarate *fallite* o messe in *liquidazione coatta amministrativa* nell'anno solare precedente (salvo nel caso di esercizio provvisorio)
- le società che hanno approvato il *bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2016*, per le quali sia stata presentata *domanda di cancellazione* dal Registro Imprese

entro il 30.1.2017

- le società estinte a seguito di atto di fusione entro il 31.12.2016, per le quali sia stata presentata domanda di iscrizione dell'atto stesso nel Registro Imprese entro il 30.1.2017.

Il termine di versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del *primo acconto delle imposte sui redditi* (art. 37, comma 11, D.L. 4.7.2006, n. 223), e scade quindi l'ultimo giorno del sesto mese dell'esercizio. Per i soggetti con esercizio sociale *coincidente con l'anno solare*, il termine per il versamento è il 30 giugno.

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E TRIB. LOCALI	3850	2017	Diritto R.I.

Nel Mod. F24 deve essere indicato altresì il *Codice ente*, che coincide con la sigla automobilistica della provincia nella quale è situata la Camera di Commercio cui il versamento è destinato.

Alternativamente, il diritto annuale può essere **calcolato e versato online** accedendo al seguente sito internet messo a disposizione da Unioncamere:

<https://dirittoannuale.camcom.it/>

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota 15 novembre 2016, **ha ridotto l'importo del diritto annuale dovuto per l'anno 2017 nella misura del 50 per cento**, ai sensi dall'art. 28, c. 1 D.L. 24.6.2014, n. 90 (convertito con modificazioni nella L. 114/2014), rispetto agli importi determinati per gli anni precedenti con D.M. 21.4.2011.

Il diritto dovuto per l'anno 2017 dalle *imprese che al primo gennaio 2017 sono iscritte nella sezione ordinaria* è determinato applicando al fatturato complessivo realizzato nel corso dell'esercizio precedente le misure fisse o aliquote per *scaglioni di fatturato*, come segue:

da Euro	a Euro	Importo Euro
0,00	100.000,00	200,00 (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	200+0,015%
250.000,01	500.000,00	222,50+0,013%
500.000,01	1.000.000,00	255+0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	305+0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	1.115+0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	2.365+0,003%
50.000.000,01	e oltre	2.815+0,001% (fino ad un massimo di Euro 40.000,00)

L'importo base risultante dal calcolo di cui sopra deve poi essere **ridotto del 50%**.

Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle società ed enti che esercitano attività di assunzione di partecipazioni, il *fatturato* da considerare è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari indicati nella dichiarazione IRAP relativa all'anno precedente (righe IC1 e IC5) e, in mancanza, risultanti dalle scritture contabili.

Per ciascuna **unità locale** deve essere versato alla Camera di Commercio competente per territorio un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 200,00.

Per ciascuna unità locale delle società aventi sede principale all'estero deve essere versato un diritto annuale pari a Euro 66 (importo già ridotto del 40% ed arrotondato all'unità di euro).

Se le unità locali sono situate in province diverse rispetto alla sede principale, occorre compilare più righe del Modello F24, indicando il codice ente corrispondente alla sigla della provincia dove è ubicata l'unità locale.

Gli importi parziali dovuti per la sede legale e le eventuali unità locali devono essere arrotondati all'unità di Euro. ▲

30.6.2017 Saldo 2016 imposte e contributi previdenziali *persone fisiche*

Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte e contributi previdenziali da parte delle **persone fisiche**.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24, utilizzando i codici di versamento sotto indicati, previo arrotondamento degli importi dovuti *all'unità di Euro*.

1) Saldo IRPEF e IRAP

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4001	2016	IRPEF saldo
REGIONI	3800	2016	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/2005, il versamento del saldo IRPEF non è dovuto se non supera Euro 12.

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 446/1997, il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera Euro 10,33.

2) Saldo addizionali regionale e comunale IRPEF

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3801	2016	Add.le reg.le
IMU E TRIB. LOCALI	3844	2016	Add.le com.le saldo

3) Saldo imposta sostitutiva sui canoni di locazione (c.d. cedolare secca)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1842	2016	Cedolare saldo

4) Contributo di solidarietà

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1683	2016	Contrib. solidarietà

Il contributo di solidarietà, previsto dall'art. 2, comma 2, D.L. 138/2011 è dovuto in unica soluzione o come prima rata nella misura del 3 per cento sulla parte di reddito eccedente Euro 300.000 lordi. Esso è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta (deduzione per competenza, anziché per cassa).

5) Saldo IVIE

L'imposta sugli immobili situati all'estero (c.d. *IVIE*), istituita dall'art. 19, comma 13, D.L. 201/2011 è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.

L'imposta deve essere versata, proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso, in acconto e a saldo con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile nell'anno di riferimento.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4041	2016	IVIE saldo

6) Saldo IVAFE

L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. *IVAFAE*), istituita dall'art. 19, comma 18, D.L. 201/2011 è dovuta per l'anno 2016 dalle persone fisiche residenti in Italia nella misura dello 0,2 per cento del valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Per i conti correnti e libretti di risparmio, l'imposta è stabilita in misura fissa pari all'imposta di bollo dovuta in Italia (Euro 34,20) ed è anch'essa rapportata ai giorni

di detenzione e alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati.

L'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a Euro 5.000.

L'IVAFE deve essere versata in acconto e a saldo con le stesse modalità e scadenze previste per l'IRPEF.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie nell'anno di riferimento.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4043	2016	IVAFE saldo

7) IVA e maggiorazione 3% sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli studi di settore

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2016	Adeguam. IVA
ERARIO	4726	2016	Magg. 3% st. sett.

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2016 agli studi di settore devono versare:

- l'IVA relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA
- nel caso in cui i maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento superino il 10% dei ricavi o compensi registrati, una maggiorazione pari al 3% della differenza.

8) Imposte sostitutive

Tali imposte devono essere versate nella misura e con le modalità previste dalle relative disposizioni di legge che regolano le fattispecie specifiche, quali:

- imposta sostitutiva regime forfettario agevolato
- imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex contribuenti minimi)
- ecc.

9) Saldo contributo previdenziale gestione separata INPS lavoratori autonomi

Calcolato con aliquota contributiva del **24%**, per i soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, e del **27,72%** per i lavoratori autonomi (professionisti) titolari di partita IVA non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (vedi Informazioni fiscali n. 4/2016).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2016	A 12/2016	INPS 24% saldo
INPS	PXX	Da 01/2016	A 12/2016	INPS 27,72% saldo

10) Saldo contributo previdenziale INPS artigiani e commercianti

Dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale, inclusi quelli dovuti dai soci di S.r.l. (non trasparente), che determinano l'ammontare degli stessi su un reddito figurativo calcolato dalla società.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	AP	Da 01/2016	A 12/2016	INPS comm. saldo
INPS	CP	Da 01/2016	A 12/2016	INPS artig. saldo



30.6.2017 | 1° acconto 2017 imposte e contributi previdenziali persone fisiche

Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte e contributi previdenziali da parte delle **persone fisiche**.

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

1) Acconto IRPEF e IRAP

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4033	2017	IRPEF acconto
REGIONI	3812	2017	IRAP acconto

L'acconto IRPEF è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2016, indicata nel rigo RN34 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Unico PF 2017
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 100%

- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *inferiore* a Euro 257,52, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2017.

L'acconto IRAP è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2017
- Se l'importo del rigo IR21 è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre.

2) Acconto aggiuntivo comunale IRPEF

L'acconto è pari al 30% dell'aggiuntivo comunale determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E TRIB. LOCALI	3843	2017	Add.le com.le acc.

3) Acconto imposta sostitutiva sui canoni di locazione (c.d. *cedolare secca*)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1840	2017	Cedolare acc.to

L'acconto non è dovuto se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2016 non supera Euro 51,65.

Se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2016 è *pari o superiore* a Euro 51,65 l'acconto è dovuto nella misura pari al 95 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2016, e deve essere versato come segue:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2017, se *inferiore* a Euro 257,52
- in due rate, se l'importo dovuto è *pari o superiore* ad Euro 257,52.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato in due rate, la misura e i termini di versamento sono i seguenti:

- la prima rata è dovuta nella misura del 40 per cento dell'imposta 2016 (40 per cento del 95 per cento) entro il 30 giugno 2016, ovvero entro il 30 luglio 2017 con la *maggiorazione dello 0,40* per cento a titolo di interesse corrispettivo
- la seconda rata è dovuta nella misura del 60 per cento dell'imposta 2016 (60 per cento del 95 per cento), entro il 30 novembre 2017.

4) Acconto contributo gestione separata INPS lavoratori autonomi

Il contributo INPS si applica con l'aliquota contributiva del **24%**, per i *soggetti già pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie*, e del **25,72%** per i lavoratori autonomi (professionisti) *titolari di partita IVA non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie* (vedi *Informazioni fiscali n. 3/2017*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2017	A 12/2017	INPS 24% acc.
INPS	PXX	Da 01/2017	A 12/2017	INPS 25,72% acc.

L'acconto è pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dal Mod. Unico PF 2017 relativo all'anno 2016.

5) Acconto contributo previdenziale INPS artigiani e commercianti

Dovuto sulla quota di reddito eccedente il minimale, inclusi quelli dovuti dai soci di S.r.l. (non trasparente), che determinano l'ammontare degli stessi sul reddito figurativo calcolato dalla società.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	AP	Da 01/2017	A 12/2017	INPS comm. acc.
INPS	CP	Da 01/2017	A 12/2017	INPS artig. acc.

6) Acconto IVIE

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4044	2017	IVIE acconto

L'acconto IVIE è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IVIE dovuta per il periodo d'imposta 2016, indicata nel rigo RW1 e seguenti, colonna 17 del Mod. Unico PF 2017
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 100%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *inferiore* a Euro 257,52, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2017.

7) Acconto IVAFE

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4047	2017	IVAFE acconto

L'acconto IVAFE è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IVAFE dovuta per il periodo d'imposta 2016, indicata nel rigo RW1 e seguenti, colonna 15 del Mod. Unico PF 2017
- Se l'importo di cui sopra è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 100%.
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 257,52; in tal caso l'acconto è versato in unica soluzione a novembre. ▲

30.6.2017	Saldo 2016 IRAP e maggiorazione IVA società di persone
------------------	---

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di persone e soggetti assimilati**.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *all'unità di Euro*.

1) Saldo IRAP società di persone

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3800	2016	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 446/1997, il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera Euro 10,33.

2) IVA e maggiorazione 3% sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli studi di settore

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2016	Adeguam. IVA
ERARIO	2118	2016	Magg. 3% st. sett.

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2016 agli studi di settore devono versare:

- l'IVA relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA

INFORMAZIONI FISCALI 26.5.2017

- nel caso in cui i maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento superino il 10 per cento dei ricavi o compensi registrati, una maggiorazione pari al 3 per cento della differenza. ▲

30.6.2017	1° acconto 2017 IRAP società di persone
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di persone e soggetti assimilati**.

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

- 1) Acconto IRAP (40% del 100%) società di persone** ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301, L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2017	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2017
- Se l'importo del rigo IR21 è *pari o inferiore* a Euro 51,65 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre. ▲

30.6.2017	Saldo 2016 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive società di capitali
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di capitali e altri soggetti IRES**.

I versamenti delle imposte a saldo devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *all'unità di Euro*.

- 1) Saldo IRES e IRAP soggetti IRES** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2017, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2003	2016	IRES saldo
REGIONI	3800	2016	IRAP saldo

Ai sensi dell'art. 1, c. 137, L. 266/20051, il versamento del saldo IRES e non è dovuto se non supera Euro 12.

Ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 446/1997, il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera Euro 10,33.

2) IVA e maggiorazione 3% sui maggiori ricavi o compensi per adeguamento agli studi di settore

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6494	2016	Adeguam. IVA
ERARIO	2118	2016	Magg. 3% st. sett.

I contribuenti che decidono di adeguare spontaneamente i ricavi o compensi dichiarati nel 2016 agli studi di settore devono versare:

- l'**IVA** relativa calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni attive risultante dai registri IVA
- nel caso in cui i maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento superino il 10 per cento dei ricavi o compensi registrati, una **maggiorazione** pari al 3 per cento della differenza.

3) Imposte addizionali e sostitutive

Tali imposte devono essere versate nella misura e con le modalità previste dalle relative disposizioni di legge che regolano le fattispecie specifiche, quali:

- deduzioni extracontabili
- riallineamento delle divergenze per i soggetti IAS/IFRS
- maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie
- rivalutazione dei beni d'impresa iscritti in bilancio
- disallineamenti derivanti dall'adesione al regime del consolidato e della trasparenza
- ecc. ▲

30.6.2017	1° Acconto 2017 IRES, IRAP e imposte addizionali e sostitutive società di capitali
------------------	---

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* delle imposte sopra indicate da parte delle **società di capitali e altri soggetti IRES**.

I versamenti delle imposte in acconto devono essere effettuati mediante Mod. F24 previo arrotondamento degli importi *al centesimo di Euro*.

- 1) **Acconto IRES** (40% del 100%) **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2017 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2001	2017	IRES acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta 2016, indicata nel rigo RN17 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Unico SC 2017, *rideterminata* ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. 50/2017) per tener conto delle modifiche alla disciplina ACE
- Se l'importo del rigo RN17 è *pari o inferiore* a Euro 20,66 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre.

- 2) **Acconto IRAP** (40% del 100%) **soggetti IRES** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio *nel mese di maggio 2017 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio*, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2017	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR21 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2017
- Se l'importo del rigo IR21 è *pari o inferiore* a Euro 20,66 non è dovuto acconto
- L'acconto deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%
- Il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo *pari o inferiore* a Euro 103, e in tal caso l'acconto deve essere versato in unica soluzione a novembre. ▲

30.6.2017	Saldo IVA dichiarazione annuale 2016
------------------	---

Sebbene la dichiarazione Iva non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale Iva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo.

Il contribuente può quindi:

- versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello REDDITI con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello REDDITI, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6099	2016	IVA saldo

In caso di compensazione totale effettuata in sede di versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi 2017 non deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40 per cento; qualora la compensazione con altri crediti sia parziale, la maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere applicata solo sulla differenza a debito. ▲

30.6.2017 Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

L'art. 1, commi da 556 a 564, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate**, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rivalutazione può riguardare i beni iscritti fra le immobilizzazioni nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015, e deve essere effettuata **nel bilancio** o rendiconto **relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015**, a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di rivalutazione. Contemporaneamente, è consentito effettuare l'affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali.

Sono rivalutabili i seguenti beni e diritti:

- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
- immobilizzazioni immateriali, costituite da diritti giuridicamente tutelati;
- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Invece, **non** sono rivalutabili:

- beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- avviamento, costi pluriennali, beni monetari;
- partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Come previsto nel comma 556, articolo 1, Legge di bilancio, possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio.

In definitiva, possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 11 della L. n. 342/2000 e negli articoli 4, 5 e 6 del D.M. n. 162/2001, espressamente richiamati dal comma 146, art. 1, L. n. 147/2013. In particolare, la rivalutazione può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:

- 1) rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento;
- 2) rivalutazione del solo costo storico;
- 3) riduzione del fondo di ammortamento.

Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene.

La circolare n. 14/E/2017 fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione.

Ai sensi del medesimo comma 559 della legge di rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto in termini di quote di ammortamento deducibili e di *plafond* per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Ai sensi del comma 559 della legge di rivalutazione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di eventuali addizionali dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione deve essere calcolata nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Tale imposta dovrà essere computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Il successivo comma 561 stabilisce che la predetta imposta sostitutiva deve essere versata “*in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita*”.

Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare il pagamento dell'imposta sostitutiva va effettuato **entro il 30 giugno 2017**, utilizzando il **codice tributo “1811”**. Il contribuente può, peraltro, versare l'imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40 per cento a titolo di interesse, così come previsto dall'articolo 17 del DPR n. 435 del 2001. ▲

30.6.2017	Affrancamento rivalutazione terreni e partecipazioni
------------------	---

Scade il termine per l'affrancamento ai fini fiscali del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017 **non in regime d'impresa** ai sensi dell'art. 1, commi 887-888, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*).

Può costituire oggetto di rivalutazione il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla predetta data, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Al fine di effettuare l'affrancamento, **entro il 30 giugno 2017** è necessario:

- redigere e asseverare una *perizia di stima* che determini il valore del terreno e della partecipazione alla data del **1° gennaio 2017**
- versare *un'imposta sostitutiva* delle imposte sui redditi nella misura unica dell'8% sul valore dei terreni e delle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di cui la prima scadente entro il 30 giugno 2017. In tal caso sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati dal 30 giugno 2017. ▲

30.6.2017	Dichiarazione IUC (IMU, TASI e TARI)
------------------	---

Con l'art. 1, commi 639-728bis, L. 27.12. 2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, costituita dai seguenti tributi:

- l'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, *dovuta dal proprietario* o titolare di diritto reale sugli immobili, **escluse le abitazioni principali non di lusso**;
- il **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, *dovuto sia dal proprietario sia dall'utilizzatore* dell'immobile;
- la **tassa sui rifiuti (TARI)**, *dovuta dall'utilizzatore* dell'immobile.

Ai sensi dell'art. 1, commi 684 ss., L. 147/2013, i soggetti passivi presentano **la dichiarazione** relativa alla IUC **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Si segnala quanto segue:

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU **non deve essere presentata** quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI) utilizzato dai notai per la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

La dichiarazione IMU **deve essere presentata** soltanto per gli immobili per i quali nell'anno 2016 ha avuto *inizio* o si sono verificate *variazioni significative*, quali:

- variazione della destinazione ad abitazione principale;
- inizio o cessazione di locazione finanziaria;
- trasferimento di diritti di godimento in multiproprietà;
- dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC.FA);
- compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;
- attribuzione della rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D senza attribuzione di rendita ;
- riunione di usufrutto;
- estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi, superficie, non dipendente da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale);
- fusioni, incorporazioni, scissioni societarie riguardanti persone giuridiche;
- variazioni relative a immobili di interesse storico o artistico;
- vendita all'asta giudiziaria;
- vendita nell'ambito delle procedure concorsuali.

Dichiarazione TASI

Anche gli occupanti a titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, come **i conduttori di immobili in locazione**, sono soggetti passivi TASI e sono quindi **soggetti ad autonomo obbligo dichiarativo**, fatti salvi i casi di esclusione sotto

indicati. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con Ris. 25.3.2015, n. 3/DF ha precisato che anche per le dichiarazioni ai fini TASI deve essere utilizzato lo stesso modello dichiarativo previsto ai fini IMU, unico per tutto il territorio nazionale, approvato con D.M. 30.10.2012.

Con successiva Circ. 3.6.2015, n. 2/DF il MEF ha precisato che **la dichiarazione TASI non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010**, poiché da tale data al momento della registrazione sono comunicati all'Agenzia delle entrate i dati catastali degli immobili. **L'obbligo dichiarativo permane per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente a tale data**, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto.

La dichiarazione non deve, altresì, essere presentata nel caso in cui il Comune abbia previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali.

Nella citata Circ. n. 2/DF è stato precisato che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, ad esempio un locatario, detto soggetto possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle "Annotazioni" per precisare il titolo (ad esempio "locatario") in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del comma 681, art. 1 L. 147/2013.

Dichiarazione TARI

La dichiarazione TARI deve essere presentata **in caso di variazione** del possesso o delle caratteristiche dell'immobile, **entro le scadenze fissate dai singoli Comuni** e utilizzando la relativa modulistica. Si consiglia di verificare modulistica, scadenze e modalità di presentazione presso l'ufficio tributi del Comune interessato.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 (TAR SU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49, D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 (TIA 1), o dall'art. 238, D.Lgs. 3.4. 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). ▲

30.6.2017	Prima comunicazione annuale organi delegati società per azioni
------------------	---

Ai sensi dell'art. 2381, 5° c., c.c., gli organi delegati delle società per azioni curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Trattandosi di termine mobile, il 30 giugno 2017 *scade* il termine per la **prima comunicazione annuale degli organi delegati delle società per azioni** con esercizio coincidente con l'anno solare. ▲

1.7.2017	Avvisi e atti dell'Agenzia delle Entrate via PEC
-----------------	---

A decorrere dal 1° luglio 2017 i **soggetti non obbligati per legge** ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata **potranno comunicare il proprio indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate che lo utilizzerà per le notificazioni degli avvisi e degli altri atti**. Con la comunicazione, il contribuente manifesta la volontà di ricevere le notifiche con tale mezzo. Il modello per comunicare la PEC, con le relative istruzioni, è stato approvato dall'Amministrazione finanziaria con Prov. 3 marzo 2017, n. 44027 ed è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'**obbligo** di dotarsi di un indirizzo PEC riguarda le imprese, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale e le Pubbliche Amministrazioni. L'art.7-*quater* del D.L. 193/2016 (introducendo il comma 7 all'art. 60 del DPR 600/73) ha previsto **la facoltà** di effettuare la notifica di atti all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC nell'INI-PEC. Il contribuente deve però manifestare la propria volontà di ricevere gli atti all'indirizzo PEC di cui è intestatario egli stesso, uno dei soggetti ex art. 12, comma 3 del D.lgs. 546/7992, il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado, specificatamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati. Non possono, invece, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata gli eredi per conto del contribuente deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.

Inoltre, qualora la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto, l'Ufficio procederà a un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio; se la casella risulterà ancora satura, si applicheranno le disposizioni ordinarie sulla notificazione degli atti.

Il modello dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica dei dati è effettuata mediante l'apposito software reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.

Nel caso di notifica di atti via PEC, sia per obbligo sia per opzione, è necessario consultare periodicamente la propria casella PEC per consentire l'esercizio del diritto di difesa nei confronti di eventuali atti impositivi non corretti ed evitare l'addebito di sanzioni e interessi per ritardato pagamento. A tale scopo, si consiglia vivamente di configurare il proprio programma di posta elettronica in modo tale che esso scarichi automaticamente i messaggi PEC e li segnali all'utente.

Inoltre, raccomandiamo di svuotare regolarmente la propria casella PEC in modo che essa non si saturi, e di verificare periodicamente il corretto funzionamento della stessa.

▲

* * *

17Info11

MD/SF

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.